



1.

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Atti Consiglio.....168/A.....IX Legislatura

**DISEGNO DI LEGGE N.03/2012 DEL 13/03/2012**

**"BOSCHI DIDATTICI DELLA PUGLIA"**



**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**  
**"BOSCHI DIDATTICI DELLA PUGLIA".**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il presente schema di disegno di legge regionale è finalizzato alla valorizzazione del bosco quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico sostenibile e per la salvaguardia ambientale del territorio della Regione Puglia. Al bosco, infatti, sono attribuite e riconosciute diverse funzioni: paesaggistica, naturalistica, produttiva, ricreativa, di difesa del suolo, di conservazione della biodiversità e di fissazione del carbonio.

Il presente SDL si riferisce, in particolare, alla funzione ricreativa e culturale del bosco con l'intento di divulgare il bagaglio di conoscenze, esperienze, tradizioni, cultura legate al bosco e poco conosciuto soprattutto dalle nuove generazioni ma anche da grande parte del mondo adulto, contraddistinto da uno stile di vita sempre più lontano dal contatto diretto con il mondo della natura.

Nell'ambito di tale scenario si inserisce il presente disegno di legge che si compone di 13 articoli.

Nello specifico di ciascuno di questi, si rappresenta quanto in appresso.

L'articolo 1 (*Finalità*) definisce le finalità che la proposta di legge intende perseguire attraverso i "Boschi didattici della Puglia". In particolare, si intende:

- ✓ promuovere la conoscenza del comparto forestale;
- ✓ sostenere l'attività di divulgazione forestale e ambientale;
- ✓ valorizzare le figure agro-forestali operanti sul territorio;
- ✓ incentivare forme di reddito aggiuntive alle produzioni forestali.

L'articolo 2 (*Definizioni*) definisce l'ambito boschivo nel quale svolgere l'attività di educazione ambientale, ricerca e sperimentazione, formazione e promozione di iniziative e manifestazioni legate alla tradizione storico-culturale del bosco. In particolare, si definisce:

1. "bosco didattico": l'area boscata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, alla quale si riconoscono particolari caratteristiche vegetazionali, ricreative, culturali, storiche ed antropologiche;
2. "circuito": l'insieme dei boschi iscritti all'Albo regionale dei Boschi didattici della Puglia;
3. "attività": le attività legate alla ricerca e alla sperimentazione forestale nel campo



della selvicoltura, dell'asestamento, della dendrometria, della botanica, della pedologia, della entomologia e della tradizione storico culturale del bosco pugliese, ad esse si uniscono altresì quelle relative alla formazione e divulgazione forestale e ambientale, alla promozione di iniziative e manifestazioni riguardanti il territorio silvo-pastorale della Puglia.

4. "gestore": un Ente pubblico, un privato, un'associazione che svolge le attività di cui al comma 3.
5. "operatore": soggetto fisico o giuridico che svolge attività didattica nel bosco didattico.
6. "aula didattica": luogo o area attrezzata del bosco didattico nella quale si esercitano le attività di cui al comma 3.
7. "servizio foreste" quale struttura competente della Regione Puglia.

L'articolo 3 (*Albo regionale dei boschi didattici*) istituisce l'albo regionale dei boschi didattici che è tenuto presso il Servizio Foreste della Regione Puglia e pubblicato sul sito istituzionale del Servizio Foreste. I boschi didattici sono identificati con un numero progressivo di iscrizione.

L'albo è istituito dal Dirigente del Servizio Foreste che provvede a:

- ✓ Individuare i boschi didattici in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge;
- ✓ controllare periodicamente gli stessi;
- ✓ eventualmente cancellare dei boschi didattici dall'Albo regionale.

I provvedimenti del Dirigente del Servizio Foreste di cui al comma 4 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e pubblicizzati sul sito istituzionale del Servizio Foreste.

L'articolo 4 (*Requisiti forestali, didattici, logistici e di sicurezza dei boschi didattici*) definisce i requisiti del bosco didattico e precisamente:

- a) requisiti forestali, quali il governo, l'accessibilità e la presenza di aree attrezzate e percorsi didattici nel bosco;
- b) requisiti didattici, quali fruizione da almeno un biennio, iniziative, materiale didattico-informativo e presenza dell'operatore didattico;
- c) requisiti logistici, quali idonee aree parcheggio, aule didattiche, adeguati servizi igienici e apposito registro delle attività svolte;
- d) requisiti di sicurezza, quali piano di sicurezza e polizza assicurativa responsabilità civile per danni a terzi.

L'articolo 5 (*Requisiti dell'operatore*) definisce il soggetto fisico e giuridico preposto allo



svolgimento delle attività didattiche. L'operatore deve essere in possesso di una adeguata formazione didattico – metodologica, maturata attraverso la frequenza di corsi abilitanti della durata di almeno trenta ore, organizzati ovvero riconosciuti dal Servizio Foreste della Regione Puglia. Sono comunque operatori i soggetti laureati in discipline forestali, in discipline ambientali,

in ingegneria idraulico - forestale anche senza la frequenza dei corsi abilitanti.

L'articolo 6 (*Requisiti soggettivi del gestore- Iscrizione nell'Albo regionale dei boschi didattici*) dettaglia il procedimento amministrativo per l'iscrizione all'albo regionale dei "boschi didattici". La richiesta, corredata da specifica documentazione, è inoltrata al Servizio Foreste della Regione Puglia il quale provvede all'istruttoria che deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

L'articolo 7 (*Carta della Qualità dei boschi*) definisce l'atto d'impegno che il gestore del bosco didattico sottoscrive con il Servizio Foreste e che deve contenere:

1. un progetto didattico-divulgativo su tematiche ben definite ed attività di ricerca e sperimentazione su aspetti forestali e ambientali del territorio pugliese, si cui all'art. 2, commi 1,3,6;
2. le attività di promozione del progetto didattico proposto;
3. le schede di valutazione sull'attività da svolgere in bosco, da sottoporre ai fruitori del bosco;
4. l'indicazione delle risorse umane impegnate nell'attività didattica;
5. indicazione delle risorse economiche messe a disposizione per lo svolgimento delle attività didattiche;
6. versamento della tassa annuale di iscrizione all'Albo di cui all'art. 12, comma 2;
7. fidejussione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d. 2).

L'articolo 8 (*Percorso attrezzato, visite guidate e manifestazioni*) dispone che ogni bosco didattico sia dotato di almeno un "percorso attrezzato" e di un'aula didattica. In particolare, il gestore del bosco didattico è tenuto ad organizzare, ogni anno, la "festa dell'albero" con varie iniziative connesse (convegni, presentazione di libri, visite guidate, messa a dimora di alberi). Infine, le attività nel bosco didattico devono essere sospese durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

L'articolo 9 (*Logo dei boschi didattici*) prevede che il Servizio Foreste della Regione Puglia mediante un concorso di idee, individui il logo dei boschi didattici della Puglia da riportare su



tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico dei boschi didattici della Puglia.

L'articolo 10 (*Promozione dei boschi didattici*) prevede la promozione e la divulgazione dei boschi didattici della Puglia da parte del Servizio Foreste d'intesa con l'U.R.P. della Regione. Inoltre, il Servizio Foreste supporta l'attività di promozione dei gestori dei boschi didattici anche con l'erogazione di contributi finanziari, in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale o dai proventi di cui all'art. 12.

L'articolo 11 (*Revoca del riconoscimento del bosco didattico e cancellazione dall'Albo*) individua le condizioni e le modalità per la revoca del riconoscimento del bosco didattico, nonché la relativa cancellazione dall'albo. Tale revoca può essere automatica, così come è automatica la cancellazione dall'albo regionale dei boschi didattici, previa diffida agli interessati. Il provvedimento di revoca è pubblicato sul BURP.

L'articolo 12 (*Oneri istruttori*) stabilisce che le spese istruttorie siano a carico dei richiedenti l'iscrizione all'albo dei boschi didattici della Puglia nella misura di € 100,00 a domanda, importo da aggiornare con cadenza triennale. Tale tassa non è dovuta per la Regione e i propri Enti strumentali. Inoltre, entro il 30 marzo di ogni anno, i soggetti iscritti all'Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per la Regione e propri Enti strumentali, sono tenuti a versare la somma di € 50,00 quale tassa di iscrizione, da aggiornare con cadenza triennale. Infine, la mancata certificazione dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie determina la revoca del riconoscimento di bosco didattico.

L'articolo 13 (*Norma finanziaria*) istituisce apposito capitolo di entrata sul quale far confluire le entrate derivanti dalle spese istruttorie e della tassa di iscrizione. Tali somme saranno destinate alla promozione del circuito dei boschi didattici della Regione Puglia.

Si allega il referto tecnico, ai sensi dell'art. 34, L.R. 28/2001.

Il Dirigente del Servizio Foreste

Ing. Emanuele Giordano

Il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo rurale

Dott. Gabriele Papa Pagliardini

L'Assessore alla ~~Qualità~~ dell'Ambiente

Dott. Lorenzo NICASTRO







REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale  
*Servizio Foreste*

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

**“BOSCHI DIDATTICI DELLA PUGLIA”.**

**FOR/SDL/2012/0000**

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. La Regione Puglia intende promuovere la conoscenza del comparto forestale, sostenere l'attività di divulgazione forestale e ambientale, diffondere la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizzare le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentivare forme di reddito complementare alla produzione forestale.
2. La Regione Puglia, per perseguire i fini di cui al comma 1:
  - a) riconosce i soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 2;
  - b) attribuisce la denominazione di “bosco didattico della Puglia”.
  - c) istituisce il circuito dei “Boschi didattici della Puglia”;

**Art. 2**  
**(Definizioni)**

1. Il “bosco didattico” è l'area boscata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, di proprietà pubblica e privata, quale insieme di presenze vegetali ed animali, di habitat, di tradizioni culturali di contesti storici ed antropologici.
2. Il “circuito” è l'insieme dei boschi iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 3.
3. Le “attività” nel bosco didattico sono riconducibili alla ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selviculturale, allo studio entonografico, storico e culturale, tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell'area designata. Sono, altresì, “attività didattiche” quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale e di promozione dei valori ambientali e sociali presenti nell'area boscata.
4. Il “gestore” del bosco didattico è un Ente pubblico, un'associazione, una cooperativa o un privato che svolge le attività di cui al comma 3.
5. L'“operatore” del bosco didattico è la personalità fisica o giuridica alla quale compete l'attività didattica di cui al comma 3.
6. L'“aula didattica” è il luogo o l'area attrezzata del bosco nella quale si esercitano le attività di cui al comma 3.



7.

**Art. 3**  
**(Albo regionale dei boschi didattici)**

1. È istituito l'Albo regionale dei boschi didattici, tenuto presso il Servizio Foreste della Regione Puglia (in seguito solo Servizio Foreste).
2. All'Albo possono essere iscritti Enti, associazioni, cooperative o privati, riconosciute ai sensi dell'articolo 6.
3. I boschi didattici sono identificati con un numero progressivo di iscrizione.
4. Il Dirigente del Servizio Foreste o suo delegato, sulla base dell'istruttoria espletata dalle sezioni provinciali del Servizio Foreste, competenti per territorio, determina:
  - a) l'individuazione dei boschi didattici in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1;
  - b) il controllo dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6;
  - c) la cancellazione dei boschi didattici dall'Albo regionale.

**Art. 4**  
**(Requisiti del bosco didattico)**

1. I requisiti specifici del bosco didattico sono:
  - a. forestali:
    - 1) gestione a governo a fustaia o a ceduo composto o a ceduo intensamente matricinato;
    - 2) accessibilità agevole ed idonea all'attività didattica;
    - 3) presenza di percorsi didattici o aree attrezzate per la divulgazione forestale ed ambientale.
  - b. didattici:
    - 1) iniziative realizzate al fine di valorizzare la vocazione specifica dell'area (mostre, convegni, seminari, video, ecc.);
    - 2) materiale didattico-informativo prodotto (depliant, opuscoli, pieghevoli, libri);
    - 3) presenza di almeno un operatore dedicato all'attività didattica.
  - c. logistici:
    - 1) aree idonee per il parcheggio;
    - 2) almeno un'aula didattica;
    - 3) servizi igienici idonei e correlati alle attività;
  - d. di sicurezza:
    - 1) piano operativo di sicurezza redatto, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da tecnico abilitato;
    - 2) polizza fidejussoria di responsabilità civile per danni a terzi per l'ammontare di almeno 1,0 M€uro.

**Art. 5**  
**(Requisiti dell'operatore)**

1. L'attività didattica è espletata da almeno un soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
  - o diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche e ingegneria idraulico – forestale ovvero
  - o diploma di scuola media superiore supportata da adeguata formazione didattico – metodologica nelle materie di cui all'art. 1, comma 1.



8.

**Art. 6**  
**(Requisiti del gestore)**

1. L'istanza di iscrizione nell'Albo regionale dei boschi didattici è presentata al Servizio Foreste.
2. L'istanza è prodotta dal gestore del bosco nei termini previsti dal DPR 445/2000, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, e riporta:
  - o informazioni relative al gestore:
    - a) ragione sociale;
    - b) legale rappresentanza;
    - c) codice fiscale e/o partita IVA;
    - d) numero di iscrizione nel registro delle imprese agricole della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA), per le imprese agro-forestali;
    - e) titolo di godimento reale del bosco.
  - o documentazione:
    - a) requisiti di cui all'articolo 4;
    - b) requisiti di cui all'articolo 5;
    - c) progetto di cui all'articolo 7;
    - d) autorizzazione di cui all'articolo 8;
    - e) fidejussione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d. 2).
3. Il procedimento di iscrizione nell'Albo si conclude entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
4. Il provvedimento di riconoscimento del bosco didattico è adottato dal dirigente del Servizio Foreste, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e pubblicizzato sul sito istituzionale del Servizio Foreste.
5. Il gestore ha l'obbligo di comunicare e documentare al Servizio Foreste, entro 30 giorni dal loro verificarsi, ogni tipo di variazione dei dati presentati in sede di iscrizione.

**Art. 7**  
**(Piano delle attività nel bosco didattico)**

1. Il piano delle attività nel bosco didattico è così articolato:
  - a) progetto didattico-divulgativo sulle tematiche di cui all'art. 2, commi 1, 3 e 6;
  - b) attività di promozione e pubblicizzazione del progetto stesso;
  - c) risorse umane impegnate nell'attività didattica;
  - d) risorse economiche per lo svolgimento del piano;

**Art. 8**  
**(Visite guidate e manifestazioni)**

1. Le visite nel bosco didattico sono guidate da almeno un operatore.
2. Il gestore del bosco didattico ha l'obbligo di promuovere la "festa dell'albero" con la messa a dimora di alberi da "adottare".
3. Le attività nel bosco didattico sono interdette durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, come da Decreto annuale del Presidente della Giunta regionale.





9.

**Art. 9**  
**(Logo dei boschi didattici)**

1. Il Servizio Foreste della Regione Puglia provvede, attraverso un concorso di idee, a definire il logo dei boschi didattici della Puglia.
2. L'uso del logo viene concesso unitamente al riconoscimento del bosco didattico.
3. Il logo deve essere affisso nei luoghi del bosco didattico, nella segnaletica e su tutto il materiale didattico e promozionale.

**Art. 10**  
**(Promozione dei boschi didattici)**

1. Il Servizio Foreste comunica all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione Puglia la programmazione annuale forestale regionale.
2. Il Servizio Foreste, in attuazione della programmazione di cui al punto 1, promuove il circuito dei boschi didattici in ambito regionale, nazionale ed europeo.
3. Il Servizio Foreste supporta l'attività di promozione dei gestori dei boschi didattici anche con l'erogazione di contributi finanziari, in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale o dai proventi di cui all'art. 12.

**Art. 11**  
**(Revoca del riconoscimento del bosco didattico e cancellazione dall'Albo)**

1. Il riconoscimento del bosco didattico è revocato nei casi di:
  - a) compiute ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali;
  - b) perdita dei requisiti di accesso alla presente legge;
  - c) riscontro di indicazioni erronee o irregolari;
  - d) su richiesta del gestore del bosco.
2. Il riconoscimento dei boschi didattici decade nei casi di:
  - a) riscontrate dichiarazioni mendaci seguite da segnalazione all'Autorità giudiziaria competente per territorio;
  - b) bosco colpito da incendio boschivo con area riportata nell'apposito catasto delle aree percorse dal fuoco da parte degli organi competenti;
  - c) deterioramento del bosco per cause naturali (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo, ecc.).
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), il dirigente del Servizio Foreste diffida il gestore del bosco didattico a regolarizzare e/o sanare le infrazioni contestate entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali adotta l'atto di revoca del riconoscimento, nonché di recupero di eventuali contributi finanziari concessi.
4. Il provvedimento di revoca del riconoscimento determina la cancellazione del bosco didattico dall'Albo regionale.
5. Il provvedimento di revoca del riconoscimento è notificato agli interessati entro quindici giorni dalla data di emanazione.



10

**Art. 12**  
**(Oneri istruttori)**

1. Le spese istruttorie per l'iscrizione all'Albo dei boschi didattici sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri Enti strumentali, nella misura di € 300,00 a domanda.
2. L'istanza da inoltrare al Servizio Foreste per l'iscrizione all'Albo dei boschi didattici è corredata dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
3. La mancata certificazione di cui al comma 1 inibisce l'avvio del procedimento istruttorio e l'istanza è dichiarata "irricevibile".


**Art. 13**  
**(Norma finanziaria)**

1. ~~E' istituito nel bilancio regionale, nell'ambito della UPB 01.04.01, il capitolo di entrata \_\_\_\_\_, denominato "Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo dei boschi didattici", alimentato dai versamenti da effettuarsi, sul conto corrente 60205323, cod. \_\_\_\_\_, intestato a "Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali".~~
2. ~~Le entrate sono correlate al~~ Agli oneri rivenienti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi del capitolo 121012 denominato "Spese per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel Settore Foreste - L.R. 18/2000", del Bilancio regionale (unità previsionale di base 01.04.01) ai fini della promozione del circuito dei boschi didattici della Regione Puglia.

**N.B. Le modifiche sopra riportate sono conseguenti ai suggerimenti di opportunità del Servizio Ragioneria in sede di rilascio del referto tecnico allegato.**

Il presente elaborato consta di n. 5 (cinque) facciate

Il dirigente del Servizio  
Ing. Emanuele Giordano





REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo sviluppo rurale  
Servizio Foreste

REFERTO TECNICO  
(ART. 34, L.R. 28/2001)

Oggetto: Schema di Disegno di Legge "Boschi didattici della Puglia"

ENTRATA

C.N.I. "Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo dei boschi didattici"

Entrata presunta per l'anno 2012 e futuri: € 1.000,00 (euro mille)

SPESA

Capitolo 121012 "Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel settore forestale. L.R. 18/2000"

Spesa riferita al presente bilancio: € 100.000 (euro centomila)

Spesa riferita ai bilanci futuri: € 0

Si dichiara che le disposizioni recate dal SDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Il Dirigente del Servizio Foreste  
(Ing. Emanuele Giordano)

Il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale  
(dott. Gabriele Papa Pagliardini)

PARERE DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA  
(ART. 34, L.R. 28/2001 e art. 6, Regolamento DGR n. 395/94)

- Nulla osta in ordine a quanto rappresentato. *In relazione alle estreme*
- ~~Parere negativo per~~ *iniquità delle poste si ritiene opportuno richiedere la eliminazione del comma 3 all'art. 13*

Il Dirigente Ufficio bilancio

*Prz. 23 FEBBRAIO 2012*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consigliare il 15 MARZO 2012

Il Dirigente del Servizio

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA  
Dott. Angelosante ALBANESE

